

a vigilare affinché la modifica della disciplina in questione non limiti, anche solo in via di fatto, il diritto delle PMI ad accedere agli aiuti di Stato;

a tenere costantemente informato il Parlamento in merito all'andamento del procedimento di modifica della disciplina in questione.

(7-00137) « Tabacci, Ruggeri, Saglia, Cozzi, Lazzari, Polledri ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta orale:

RIZZO, BELLILLO e MAURA Cossutta. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta una delegazione di cittadini italiani che si recava in Israele per partecipare ad una manifestazione pacifica, organizzata da israeliani e palestinesi ed autorizzata dal Governo israeliano, è stata arbitrariamente trattenuta alla frontiera e quindi espulsa;

nessun cittadino israeliano è stato mai respinto alla frontiera italiana, a nessun cittadino ed a nessun parlamentare israeliano è stato mai chiesto se entrava in Italia per partecipare o meno a manifestazioni;

mentre il Governo di Tel Aviv intrattiene rapporti diplomatici e commerciali con l'Italia e con l'Europa all'insegna della libera circolazione delle merci e delle persone, tuttavia lo stesso Governo nega il diritto di ingresso ogni volta che un cittadino italiano ed europeo si reca in Israele per testimoniare e per favorire il processo di pace, violando così sistematicamente le norme sulla libera circolazione —:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere di fronte a tale comportamento, intollerabile ad avviso degli interroganti e che si sostanzia in una violazione sistematica del diritto internazionale. (3-01151)

LUSETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 235 del 2000 in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari prevede che il debitore il quale, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico o, se superato tale termine, richiederne l'annotazione sul sopraccitato registro; che pari diritto è previsto per gli assegni protestati qualora il soggetto sia stato riabilitato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;

il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 contiene al Titolo V la nuova disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali prevedendo tra l'altro la costituzione presso la Banca d'Italia di un archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. Il relativo regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia precisa che l'archivio costituisce « un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti »;

nel gennaio scorso la Banca d'Italia ha emanato a sua volta un proprio regolamento nel quale vengono specificate le caratteristiche delle informazioni contenute nell'archivio, gli obblighi per gli enti segnalanti, le modalità di accesso ai dati nonché i criteri di determinazione delle tariffe applicabili;

i dati contenuti nell'archivio, contrariamente a quanto affermato nel citato decreto legislativo n. 507 del 1999, non

sembrano rappresentare « un servizio di interesse economico generale » ma, un servizio riservato ai soli istituti di credito, uffici postali e intermediari finanziari;

appare preoccupante che, nonostante il soggetto protestato possa ottenere la riabilitazione con efficacia *erga omnes* attraverso la cancellazione dal registro informatico dei protesti (legge n. 108 del 1996), tale riabilitazione non abbia effetto per l'Archivio informatizzato tenuto presso la Banca d'Italia, nel quale i dati iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione permangono per un periodo di due e cinque anni nonostante l'avvenuta riabilitazione;

è parimenti grave che si sia escluso l'accesso a tali dati alla platea degli operatori economici, i quali non essendo a conoscenza delle situazioni di insolvenza dei soggetti iscritti nell'Archivio della Banca d'Italia possono essere seriamente danneggiati nelle loro attività;

tali modalità di tenuta dall'archivio della Banca d'Italia configurano, ad avviso dell'interrogante, una sostanziale violazione delle norme contenute nelle leggi n. 230 del 2000 e n. 108 del 1996, in quanto gli effetti dell'eventuale riabilitazione sono vanificati poiché la stessa non determina la cancellazione del nominativo anche dagli archivi ai quali accedono le banche e gli altri enti finanziari abilitati —;

se le macroscopiche differenze esistenti fra il sistema di pubblicità previsto dalla legge n. 77 del 1955, e successive modificazioni e/o integrazioni, e lo strumento riservato al solo settore creditizio ed introdotto con il decreto legislativo n. 507 del 1999, non impongano sia per un uniforme trattamento delle sanzioni previste per i soggetti interessati, sia per una elementare esigenza di tutela della fede pubblica, l'adozione di opportune misure di armonizzazione e di raccordo tra i due strumenti. (3-01153)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

III Commissione:

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella lista delle organizzazioni terroristiche approntata in sede di Unione europea figurano numerose organizzazioni che si oppongono a regimi totalitari e/o antidemocratici —:

quale ruolo e posizioni siano stati propri del Governo italiano nella compilazione della suddetta lista ed in particolare se non ritenga di intervenire per depennare immediatamente il partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), le forze armate rivoluzionarie colombiane-esercito del popolo (FARC-EP) e i mojahedin iraniani. (5-01063)

Interrogazione a risposta in Commissione:

POLLEDRI e BRICOLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dal 1993 è in atto in Sudan una guerra civile tra le regioni del nord islamico ed il sud animista e cristiano, originata dalla introduzione della sharia, la legge islamica, nel Paese, da parte del Governo del fronte nazionale islamico;

il vero e proprio regime militare che governa il Sudan attraverso il *Missionary act* del 1994 ha di fatto proibito ogni forma di proselitismo non islamico ed equiparato la Chiesa cristiana ad organizzazione non governativa straniera;

l'associazione « *Amnesty International* », nel rapporto annuale 2001 afferma che « alla fine del 2001 la guerra civile era costata la vita a quasi 2 milioni di persone ed era stata la causa dello sfollamento forzato di oltre 4 milioni e 500 mila persone. Si ritiene inoltre che circa 500 mila persone abbiano cercato asilo all'estero », perlopiù civili, donne e bambini;